



DECRETO "RILANCIO"

**MISURE PER LE FAMIGLIE
ED A SOSTEGNO
DEL REDDITO**

Bonus baby sitter a 1.200

Il voucher sale da 600 a 1.200 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi) e può essere utilizzato anche per l'iscrizione ai **centri estivi**, potenziati a loro volta con il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, da 150 milioni di euro. **Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni, il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi).**

Proroga congedo parentale

Fino al 31 luglio 2020 per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni i lavoratori dipendenti genitori di figli con meno di 12 anni hanno diritto ad un congedo parentale pagato al 50% della retribuzione.

Smart working per i genitori

Sino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che **hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.** Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Aumento permessi 104

E' stato incrementato di ulteriori **dodici giornate il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti "permessi ex legge 104/92")**. I dodici giorni aggiuntivi, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, si aggiungono ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di quindici giorni totali per i due mesi citati.

Reddito di emergenza

E' riconosciuto ai nuclei familiari che possiedano, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti: **residenza in Italia, reddito familiare per il mese di aprile inferiore all'importo del REM che potrebbe essere erogato al singolo nucleo familiare;** patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro (ai quali aggiungere 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro, 25.000 euro se uno dei componenti del nucleo familiare è in condizione di grave disabilità o non autosufficienza); **Isee inferiore a 15.000 euro.**

- Importo reddito di emergenza

L'importo è di 400 euro, che possono arrivare ad 800 euro a seconda della scala di equivalenza ISEE applicata in base al numero di componenti del proprio nucleo familiare. Se uno dei componenti del nucleo familiare è in condizione di grave disabilità o non autosufficienza, l'importo complessivo del REM può arrivare ad 840 euro. L'importo finale verrà erogato in due quote, ciascuna dell'importo minimo di 400 euro".

- Come richiederlo

Potrà essere richiesto presentando, entro la fine di giugno 2020, domanda all'INPS tramite i CAF (centri di assistenza fiscale) convenzionati con l'INPS e i patronati.

Non può presentarlo chi, nel proprio nucleo familiare ha un componente titolare di pensione diretta o indiretta (escluso l'assegno ordinario di invalidità); chi è titolare, al momento della presentazione della domanda, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda mensile sia superiore al REM; i percettori di reddito di cittadinanza e misure analoghe; chi ha già goduto del bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia; chi al momento della presentazione della domanda sta scontando una pena detentiva; chi è ricoverato in RSA con retta a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il decreto legge prevede infine che, se da controlli e verifiche successive emergesse la mancanza dei requisiti (ciò fa supporre quindi che verrà erogato inizialmente senza una approfondita istruttoria), il richiedente sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito e incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge".

- **Bonus vacanze**

Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, **non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfastin possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare.**

La misura del credito e' di **300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.**

Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

- a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;
- b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito di cui al comma 1 **e' fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto di cui al comma 4 **e' rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta** da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' previste per il soggetto cedente. Accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorita' **garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5, da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.**

Bonus biciclette e monopattini elettrici

Bonus da 500 euro la micro-mobilità individuale nelle aree urbane.

- **Chi lo può richiedere**

Residenti maggiorenni nei capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia, città metropolitane e più in generale nei **comuni con più di 50.000 abitanti**.

- **Quanto vale e per cosa**

Il **60% della spesa** complessiva sostenuta con un **massimo di 500 euro** per l'acquisto di **biciclette anche a pedalata assistita** e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica quali segway, monopattini, hoverboard e mono-ruota. Il buono vale anche per l'uso di servizi di mobilità condivisa (*sharing*) a uso individuale esclusi quelli con autovetture.

- **Periodo di validità**

Per acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 **fino al 31 dicembre 2020**. Può essere chiesto **una sola volta** ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

E per chi è residente nei **comuni interessati dalle procedure di infrazione** comunitaria per la violazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, c'è **una possibilità in più** da sfruttare il prossimo anno. Difatti, in caso di **rottamazione** tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 di **auto omologate fino alla classe Euro 3** o motocicli omologati fino alla classe

Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è possibile richiedere il **"buono mobilità"** da **1.500 euro per ogni autovettura rottamata** e **500 euro per ogni motociclo rottamato**.

Questo bonus è spendibile **entro i successivi tre anni** per acquistare, anche a favore di persone conviventi, **biciclette** anche a pedalata assistita, monopattini e altri mezzi per la micro-mobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, **abbonamenti al trasporto pubblico** locale-regionale, uso di servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Tale **buono è cumulabile con il nuovo bonus da 500 euro** per bici-monopattini spendibile nel 2020.

Il provvedimento, infine, apporta anche delle **modifiche al codice della strada** per favorire la circolazione delle biciclette nelle città: è prevista la definizione di **"casa avanzata"** cioè una linea di arresto dedicata alle bici, in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto di tutti gli altri veicoli.

Inoltre, è prevista la definizione di **"corsia ciclabile"** o *bike-lane*: la parte longitudinale della carreggiata, posta a destra, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, idonea a permettere la circolazione delle bici nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo della bici.

La nota del ministero dei Trasporti

Per ottenere il contributo basterà **conservare il documento giustificativo di spesa** (fattura) e, non appena sarà on line, accedere tramite credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sull'**applicazione web che è in via di predisposizione** da parte del Ministero dell'ambiente e accessibile anche dal suo sito istituzionale.

Alternativamente alla procedura a rimborso, una volta che l'applicazione sarà operativa (entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale) il buono mobilità potrà essere fruito attraverso un **buono spesa digitale** che i beneficiari potranno generare sull'applicazione web.

In pratica gli interessati dovranno indicare **sulla piattaforma** il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa elettronico da consegnare ai fornitori autorizzati, insieme al saldo a proprio carico, per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Queste disposizioni, precisiamo ancora una volta, resteranno in vigore solo **fino al 31 dicembre del 2020** perché **dal primo gennaio 2021 sarà necessario rottamare un autoveicolo** o un motociclo inquinante per beneficiare del buono mobilità. Saranno previsti incentivi pari a **1.500 euro** per ogni autoveicolo rottamato e a 500 euro per ogni motociclo rottamato. Oltre ai beni e ai servizi previsti per il 2020, **nel 2021** sarà possibile acquistare **anche abbonamenti al trasporto pubblico** locale e regionale che, si auspica, avrà nel frattempo ricostituito la capacità di trasporto previgente alle norme sul distanziamento sociale.